TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 20-bis t.u.i.r.

Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione

Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata. (115)

Versione in vigore dal 2 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 118

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Titolo	I — Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 166.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi/art-20-bis-redditi-dei-soci-delle-societa-personali-in-caso-di-recesso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it